



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Prot. n. 0041290 del 24/05/2017**

**Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto Orientale”, del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 238 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di

esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità procedurali per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, con particolare riguardo alla relativa modulistica, nonché alle modalità e tempistiche di trasmissione delle stesse domande, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della citata Legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT “Veneto Orientale”;

VISTO il DM 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;

VISTA la domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto Orientale”, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “”;

ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *septies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato D.M. 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del Decreto legislativo n.

61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, sulla predetta richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto Orientale”;

- la citata proposta di modifica, ai sensi dell’articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 211 del 09.09.2016;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto Orientale” e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Veneto Orientale” e del relativo documento unico, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## **DISPONE**

ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

- 1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Veneto Orientale” e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato;
- 2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della IGP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.

Roma, 24 maggio 2017

**IL DIRIGENTE**  
Luigi Polizzi  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Veneto Orientale”.**

*(NB: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)*

**Art. 1**

La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

**Art. 2**

La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», è riservata ai seguenti vini:  
bianchi, anche nella tipologia frizzante;  
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;  
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

L'indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, ~~Pinot grigio~~, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer aromatico, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Ancellotta, Carmenère, Syrah, Merzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso, fino ad un massimo del 15% di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, ~~alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.~~ alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

### **Art. 3**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso.

Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

### **Art. 4**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, ~~Pinot grigio~~, Pinot nero, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all'art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

### **Art. 5**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Treviso e Venezia, nonché nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'articolo 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

## **Art. 6**

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

*bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)*

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

*rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)*

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

*rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)*

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

*novello (anche con riferimento al nome di vitigno)*

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

## **Art. 7**

Alla indicazione geografica tipica «Veneto orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica «Veneto orientale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Veneto orientale' il riferimento alla varietà Pinot grigio.

## **Art. 8**

### **Legame con l'ambiente geografico**

a) *Specificità della zona geografica*

*Fattori naturali*

L'area della IGT «Veneto Orientale» si estende nella parte orientale della Pianura Padana, dalla zona pedecollinare della provincia di Treviso, ai territorio confinanti con il mare Adriatico della

provincia di Venezia. Il clima dell'area IGT "Veneto Orientale" è pertanto definito "temperato umido" e ciò è dovuto, oltre alla latitudine, alla vicinanza dei monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree lagunari, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.

I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall'azione dei fiumi Piave e Livenza che attraversano l'area di produzione. La pianura si può facilmente dividere in due parti, l'alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si caratterizzano per la presenza di sedimenti ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori fino a giungere alla fascia delle risorgive dove la tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille.

Percorrendo il paesaggio del Veneto Orientale con la sua ricchezza data da un terreno di antica formazione ricco di calcio, ideale per la produzione di uve dal singolare gusto aromatico, si giunge ad un fitto reticolo di vigneti esposti al sole, tipiche vengono lavorati da una serie di aziende che offrono nelle loro cantine degli splendidi luoghi di degustazione.

In questa zona sono presenti inoltre famosi vini a denominazione d'origine, strade dei vini storiche, e percorsi eno-gastronomici che testimoniano l'importanza del settore vitivinicolo nella zona del Veneto Orientale.

#### *Fattori umani e storici*

La viticoltura nell'area veneziana e trevigiana è presente sin dall'epoca romana come testimoniano i numerosi reperti ritrovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero distrutte. Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell'Abbazia di Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all'espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall'800 importanti punti di riferimento per l'attività viticola ed enologica. Successivamente, grazie alla Repubblica Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire "aristocratica" e che permette ai contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.

L'indicazione geografica "Veneto orientale", è stata utilizzata con continuità dai produttori vitivinicoli della zona a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora "vini da tavola con indicazione geografica".

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l'attuale disciplinare di produzione successivamente modificato per adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

#### *b) Specificità del prodotto*

I vini rossi della indicazione geografica tipica "Veneto Orientale" sono caratterizzati dalle diverse tonalità del rosso in relazione alla maturità delle uve fino ad arrivare al rosso rubino al granato; con riferimento alle diversità dei terreni possono essere più accentuate le note di frutta oppure quelle erbacee. Nel complesso il gusto è equilibrato, sapido talvolta tannico, ottimo l'equilibrio acido.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente da giallo scarico al paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. I profumi in relazione al processo di produzione possono evidenziare note floreali che vanno verso il fruttato.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all'odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

#### *c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto*

I vini ad indicazione geografica “Veneto orientale” legano la loro rinomanza al nome della zona geografica di origine che è conosciuta dai consumatori e turisti, anche grazie alla qualità della sua produzione vitivinicola.

## **Art. 9** **Riferimenti alla struttura di controllo**

### **VALORITALIA S.r.l.**

Sede legale:  
Via Piave, 24  
00187 – ROMA  
06 45437975  
info@valoritalia.it

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:  
Via San Gaetano, 74  
36016 - Thiene (Vicenza)  
Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;  
e-mail: [assicurazione.qualita@valoritalia.it](mailto:assicurazione.qualita@valoritalia.it)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

**Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Treviso**

Bianchetta trevigiana	Boschera <sup>(1)</sup>	Cabernet franc
Cabernet sauvignon	Carmenère	Chardonnay
Corbina	Franconia	Glera
Glera lunga	Grapariol	Incrocio Manzoni 2.15
Malbech	Malvasia istriana	Manzoni bianco
Marzemina grossa	Marzemino	Merlot
Muller thurgau	Perera <sup>(2)</sup>	Pinot bianco
Pinot grigio	Pinot nero	Raboso piave
Raboso veronese	Recantina <sup>(3)</sup>	Refosco peduncolo rosso
Riesling	Riesling italico	Sauvignon
Tocai friulano	Traminer aromatico	Turchetta
Verdiso	Verduzzo friulano	Verduzzo trevigiano
Wildbacher	Barbera	Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3	Lambrusco di Sorbara	Marzemina bianca
Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25)	Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50)	Moscato bianco
Tocai rosso	Ancellotta	Fertilia
Flavis	Italica	Nigra
Petit verdot	Prodest	Rebo
Syrah		

**Provincia di Venezia**

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Chardonnay
Carmenère	Corbina	Glera
Glera lunga	Grapariol	Malbech
Malvasia istriana	Manzoni bianco	Marzemina grossa
Merlot	Pinot bianco	Pinot grigio
Pinot nero	Raboso piave	Raboso veronese
Refosco peduncolo rosso	Riesling	Riesling italico
Sauvignon	Tocai friulano	Traminer aromatico
Turchetta	Verduzzo friulano	Ancellotta
Barbera	Franconia	Marzemina bianca
Marzemino	Moscato bianco	Muller thurgau
Tocai rosso	Verduzzo trevigiano	Petit verdot
Syrah		

**B) Documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Veneto Orientale”, aggiornato con le modifiche di cui all’allegato A e relative motivazioni – Fascicolo tecnico PGI -IT- A0522**

**Denominazione e tipo** (indicazione obbligatoria)

Nome/i da registrare	<b>“Veneto Orientale” (it)</b>
Tipo di Indicazione geografica	<b>IGP (Indicazione Geografica Protetta)</b>
Lingua	<b>Italiano</b>

**Categoria di prodotti viticoli** (indicazione obbligatoria)

<b>Vino (1)</b> <b>Vino frizzante (8)</b>
--

**Descrizione di vini** (indicazione obbligatoria)

Titolo - Nome del prodotto	<b>“Veneto Orientale” Bianco, Bianco frizzante anche con la specificazione del vitigno ad esclusione del vitigno Pinot grigio</b>
Breve descrizione testuale	I vini bianchi sono caratterizzati da un colore da giallo paglierino da scarico a intenso, con riflessi verdognoli nei primi mesi di vita. All’olfatto presentano un profumo che può essere dal delicato all’intenso. Questi vini al sapore risultano da amabile ad asciutti, armonici, presentano una buona struttura accompagnata da una buona sapidità con un finale fresco e vivace. Estratto non riduttore minimo 13,0 g/l; titolo alcolometrico volumico naturale min. 9,00% vol.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b>	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	<b>9,00 %</b>
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	<b>3,5 g/l</b>
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	<b>13,0 g/l</b>

Titolo - Nome del prodotto	<b>“Veneto Orientale” Rosso, Rosso frizzante, Novello anche con la specificazione del vitigno</b>
Breve descrizione testuale	I vini rossi presentano un colore dal rosso chiaro

	al rubino, al rosso granato. All'olfatto presentano note anche intense a seconda del vitigno, come quelle di frutta molto matura. Al sapore sono da amabili ad asciutti e intensi in relazione all'evoluzione, con elevata sapidità. Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50 % vol.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b>	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	<b>9,50 %</b>
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	<b>3,5 g/l</b>
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	<b>17,0 g/l</b>

Titolo - Nome del prodotto	<b>“Veneto Orientale” Rosato, Rosato frizzante anche con la specificazione del vitigno ad esclusione del vitigno Pinot grigio</b>
Breve descrizione testuale	Si caratterizzano per un colore rosato più o meno intenso; presentano profumi delicati, fruttati e un sapore da amabile ad asciutto, sapido e con un buon equilibrio. Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,00 % vol.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b>	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	<b>9,00 %</b>
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	<b>3,5 g/L</b>
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	<b>14,0 g/L</b>

### **Pratiche di vinificazione**

Pratica enologiche essenziali (indicazione facoltativa)

Titolo	
Tipo di pratica enologica	
Descrizione della pratica	

**Rese massime** (indicazione obbligatoria)

Titolo - Nome del prodotto	Resa massima per ettaro
“Veneto Orientale” Bianco, Rosso e Rosato, anche con specificazione del vitigno	200 ettoltri per ettaro
“Veneto Orientale” Manzoni rosa	96 ettoltri per ettaro
“Veneto Orientale” Syrah	120 ettoltri per ettaro
“Veneto Orientale” Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet f, Riesling renano, Traminer, Manzoni bianco, Sauvignon, Carmenere, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Manzoni Moscato	152 ettoltri per ettaro

**Zona delimitata** (indicazione obbligatoria)

Breve descrizione della zona delimitata	La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», rientra nelle provincie di Venezia e Treviso. La delimitazione puntuale dei confini dell’area della denominazione è definita nel disciplinare di produzione
---	--

**Vitigni principali** (indicazione obbligatoria)

Vitigni principali della base ampelografica	Corrispondono a quelli indicati all’allegato 1 della proposta di modifica del disciplinare di cui alla parte A) dell’ALLEGATO al presente provvedimento.
---	--

**Descrizione del legame/dei legami** (indicazione obbligatoria)

Titolo - Nome del prodotto	“Veneto Orientale”
Breve descrizione	Le caratteristiche della zona di produzione, che si estende nella pianura tra i monti carsici e dolomitici a nord e il mare e la laguna a sud, dal clima temperato e terreni alluvionali ricchi e ben drenati, esaltano le peculiarità tipiche dei vitigni, determinando nei vini rossi colori che arrivano al rosso rubino e granato e note che spaziano dalla frutta all'erbaceo; i vini bianchi

	<p>possono avere un colore giallo con riflessi verdognoli più o meno intensi; profumi con note da floreali al fruttato.</p> <p>Il legame si basa molto sulla rinomanza del nome con il quale, dal 1977, sono designati e presentati i vini provenienti da queste zone del Veneto orientale.</p>
--	---

**Ulteriori condizioni essenziali** (indicazione facoltativa)

Titolo	Disposizione supplementare di etichettatura
Quadro di riferimento giuridico	Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare	Disposizione supplementare in materia di etichettatura
Descrizione della condizione	All'articolo 7 del disciplinare, conformemente all'articolo 70, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009 è previsto il divieto di utilizzo del nome del vitigno Pinot grigio, anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà.

## ALTRE INFORMAZIONI

**Informazioni generali** (indicazione obbligatoria)

Termine/i equivalente/i	
Denominazione tradizionalmente usata	<b>No</b>

Tipo di modifica	<p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <p>- Art. 105 "Not minor"</p>
Descrizioni e motivi della modifica	<p>Titolo: Art. 2 e seguenti – Cancellazione della tipologia varietale "Pinot grigio"</p> <p><i>Descrizione:</i> In tale articolo e nei successivi viene cancellata la tipologia varietale "Pinot grigio".</p> <p><i>Motivo:</i> La soppressione della tipologia qualificata con il vitigno "Pinot grigio" è in relazione alla parallela richiesta di protezione della DOP "Delle Venezie", nel cui ambito è stato riservato l'uso della predetta tipologia varietale. Trattasi di una scelta condivisa dalla relativa filiera produttiva volta alla massima qualificazione con la denominazione d'origine del vino ottenuto dal "Pinot grigio", che costituisce il vitigno più rappresentativo e peculiare del territorio</p>
Tipo di modifica	<i>Indicare se trattasi di:</i>

	- Art. 105 “Not minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 2, penultimo comma. Condizioni per l’uso delle tipologie bivarietal
	<i>Descrizione e motivazione:</i> sono state inserite le condizioni tecnico produttive per l’ottenimento delle tipologie designate con il nome di due vitigni, in conformità alle norme dell’Unione europea in materia di etichettatura e presentazione (Art. 62, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009).
Tipo di modifica	<i>Indicare se trattasi di:</i>  - Art. 105 “Not minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 4, penultimo comma. Inserimento resa uva/ettaro per uve varietà Pinot grigio destinati a vini senza qualificazione varietale.
	<i>Descrizione e motivazione:</i> E’ stata inserita la resa uva/ettaro per varietà Pinot grigio destinata alla esclusiva produzione dei vini bianchi, nelle varie categorie, ma non designati col nome di detto vitigno.
Tipo di modifica	<i>Indicare se trattasi di:</i>  - Art. 105 “Minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 5 - Norme per la vinificazione – Descrizione delle deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe
	<i>Descrizione:</i> E’ stato inserito e definito l’ambito territoriale delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente all’articolo 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009.
	In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all’articolo 3, anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonché nell’ambito dell’intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all’articolo 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone. <i>Motivazione:</i> Trattasi di modifica conseguente alla scadenza della deroga avvenuta il 31.12.2012 (che, ai sensi del comma 2 del par. 4 dell’art. 6 del Reg. n. 607/2009, consentiva l’elaborazione al di

	<p>là delle immediate vicinanze), con la quale si è provveduto a disciplinare, in conformità all'art. 6, par. 4, comma 1, lett. b), del citato regolamento, per la IGP in questione l'elaborazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delimitata delle uve.</p> <p>Tale disposizione derogatoria è motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati in un'area limitrofa a quella di produzione delle uve.</p>
Tipo di modifica	<p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <p>- Art. 105 "Not minor"</p>
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 7, ultimo comma. Inserimento disposizione di etichettatura.
	<i>Descrizione e motivazione:</i> coerentemente all'intero disciplinare con la previsione in questione è stato espressamente ribadito il divieto all'utilizzo del nome del vitigno "Pinot grigio", anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà.

Dichiarazione di conformità dello Stato membro	Lo Stato membro dichiara che la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGP "Veneto Orientale" soddisfa le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2.
--	---

## Contatti

Estremi del richiedente (indicazione obbligatoria)

Nome e titolo del richiedente	<b>Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti"</b>
Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche)	<b>Associazione di produttori</b>
Nazionalità	<b>Italiana</b>
Numero civico	<b>110</b>
Via	<b>Torino</b>
Codice postale	<b>30172</b>
Località	<b>VENEZIA -- MESTRE</b>
Paese	<b>Italia</b>
Telefono	<b>39 0412795569</b>

Fax	<b>39 0412795575</b>
e-mail	<a href="mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it">agroalimentare@pec.regione.veneto.it</a> <a href="mailto:alessandra.muffato@regione.veneto.it">alessandra.muffato@regione.veneto.it</a> <a href="mailto:alberto.zannol@regione.veneto.it">alberto.zannol@regione.veneto.it</a> <a href="mailto:andrea.comacchio@regione.veneto.it">andrea.comacchio@regione.veneto.it</a>

Nome e titolo del richiedente	<b>Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti</b>
Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche)	<b>Associazione di produttori</b>
Nazionalità	<b>Italiana</b>
Numero civico	<b>31</b>
Via	<b>Sabbadini</b>
Codice postale	<b>33100</b>
Località	<b>UDINE</b>
Paese	<b>Italia</b>
Telefono	<b>39 0432555111</b>
Fax	<b>39 0432555227</b>
e-mail	<a href="mailto:agricoltura.foreste@certregione.fvg.it">agricoltura.foreste@certregione.fvg.it</a> <a href="mailto:emilio.beltrame@regione.fvg.it">emilio.beltrame@regione.fvg.it</a> <a href="mailto:francesco.miniussi@regione.fvg.it">francesco.miniussi@regione.fvg.it</a> <a href="mailto:maurizio.urizio@regione.fvg.it">maurizio.urizio@regione.fvg.it</a>

Nome e titolo del richiedente	<b>Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti</b>
Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche)	<b>Associazione di produttori</b>
Nazionalità	<b>Italiana</b>
Numero civico	<b>15</b>
Via	<b>Piazza Dante</b>
Codice postale	<b>38122</b>
Località	<b>TRENTO</b>
Paese	<b>Italia</b>
Telefono	<b>39 495111</b>
Fax	
e-mail	<a href="mailto:serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it">serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it</a> <a href="mailto:mario.chemolli@provincia.tn.it">mario.chemolli@provincia.tn.it</a>

Estremi dell'intermediario (indicazione obbligatoria)

Nome dell'intermediario	<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali</b>
Numero civico	<b>20</b>
Via	<b>XX Settembre</b>
Codice postale	<b>00187</b>
Località	<b>ROMA</b>
Paese	Italia
Telefono	<b>+39-0646656048; +39-0646656127 +39-0646656030; +39-06456031</b>
Fax	<b>+39-064742314</b>
e-mail	<a href="mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it">saq4@pec.politicheagricole.gov.it</a> <a href="mailto:saq9@pec.politicheagricole.gov.it">saq9@pec.politicheagricole.gov.it</a> <a href="mailto:s.fedeli@politicheagricole.it">s.fedeli@politicheagricole.it</a> <a href="mailto:s.valeri@politicheagricole.it">s.valeri@politicheagricole.it</a> <a href="mailto:a.squarcia@politicheagricole.it">a.squarcia@politicheagricole.it</a> <a href="mailto:l.lauro@mpaaf.gov.it">l.lauro@mpaaf.gov.it</a> <a href="mailto:l.tarmati@politicheagricole.it">l.tarmati@politicheagricole.it</a> <a href="mailto:pqai4@politicheagricole.it">pqai4@politicheagricole.it</a>

Estremi della parte interessata (indicazione facoltativa)

Nome e titolo della parte interessata	<b>Regione Veneto</b>
Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche)	<b>Ente istituzionale</b>
Nazionalità	<b>Italiana</b>
Numero civico	<b>110</b>
Via	<b>Torino</b>
Codice postale	<b>30172</b>
Località	<b>VENEZIA -- MESTRE</b>
Paese	<b>Italia</b>
Telefono	<b>39 0412795569</b>
Fax	<b>39 0412795575</b>
e-mail	<a href="mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it">agroalimentare@pec.regione.veneto.it</a> <a href="mailto:alessandra.muffato@regione.veneto.it">alessandra.muffato@regione.veneto.it</a> <a href="mailto:alberto.zannol@regione.veneto.it">alberto.zannol@regione.veneto.it</a> <a href="mailto:andrea.comacchio@regione.veneto.it">andrea.comacchio@regione.veneto.it</a>

Informazioni sulle autorità di controllo competenti (indicazione obbligatoria)

Nome dell'autorità di controllo competente	<b>ICQRF - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari</b>
Numero civico	<b>42</b>
Via	<b>Quntino Sella</b>
Codice postale	<b>00187</b>
Località	<b>ROMA</b>
Paese	<b>Italia</b>
Telefono	<b>+39-064883043; +39-064886616; +39-064886623</b>
Fax	
e-mail	<b>vico.segreteria@mpaaf.gov.it</b>

Informazioni sugli organismi di controllo (indicazione obbligatoria)

Nome dell'organismo di controllo	<b>VALORITALIA S.r.l.</b>
Tipo di organismo di controllo	<b>Privato</b>
Numero civico	<b>24</b>
Via	<b>Piave</b>
Codice postale	<b>00187</b>
Località	<b>ROMA</b>
Paese	<b>Italia</b>
Telefono	<b>+39 0445313088</b>
Fax	<b>+39 0445313080</b>
e-mail	<b>info@valoritalia.it</b>

**Menzioni tradizionali** (indicazione obbligatoria)

**Punto a)**

<b>Indicazione Geografica Tipica (I.G.T)</b>
--

**Punto b)**

<b>Novello / Vino Novello</b>
-------------------------------

**Zona NUTS** (indicazione obbligatoria)

ITD3	Veneto
ITD34	Treviso
ITD 35	Venezia
ITD	NORD-EST
IT	ITALIA

**Vitigni secondari** (indicazione obbligatoria se presenti)

Vitigni secondari della base	Vitigni idonei alla coltivazione nei rispettivi
------------------------------	---

ampelografica	territori, fino ad un massimo del 15%
---------------	---------------------------------------

### Documentazione

Disciplinare del prodotto (allegato obbligatorio)

--

Prova della protezione nel paese d'origine (allegato obbligatorio)

Base giuridica	
----------------	--

Altri documenti (allegato facoltativo)

Descrizione	
-------------	--

Mappa della zona delimitata (allegato facoltativo)

Descrizione	
-------------	--

Nota per la Commissione europea (allegato facoltativo)

Descrizione	
-------------	--

**Link al disciplinare del prodotto** (indicazione obbligatoria)

Link	<a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807</a>
------	---